



SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 in data 9/03/2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 29/09/2014

Art.1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt.52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n.212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita - a norma dell'art.48, comma 10, Legge 27 dicembre 1997 n.449, come modificato dall'art.1, comma 10, Legge 16 giugno 1998, n.191 - dall'art.1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.12 Legge 13 maggio 1999, n.133 - dall'art.6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n.488 - dall'art.1, commi 142-144, della Legge Finanziaria 2007.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art.2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Cuornè, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e s.m.i.

Art.3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cuornè, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art.5
Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2014 nella misura di 0,65 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Art.6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360.

Art.7
Funzionario responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.8
Esenzioni

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 8.000,00

Art.9
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il 1° gennaio 2014.